

## **ESECUZIONI DELLE SANZIONI**

**(dal C.U. n° 23 datato 21/09/2010 del Comitato Regionale P.V.A. -L.N.D. - S.G.S.)**

**Si riporta – qui di seguito – il dispositivo dell'articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva avente per oggetto “Esecuzione delle sanzioni”.**

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

#### ***Gara del 17/2/2013 S. RITA - NOVESE S.R.L. (C.U. CRPVA n. 56 del 28/02/13)***

*La società USD NOVESE, con raccomandata spedita il 19/02/2013, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe: l'atto è stato regolarmente notificato alla controparte POL. S. RITA che ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.*

*La reclamante si duole che la società Pol. S. Rita abbia fatto prendere parte al gioco i calciatori CANTONE ANGELO e FOGLI PIETRO, entrambi squalificati per DUE gare in relazione a Bruinese- S. Rita disputata il 27/01/2013 (C.U. n°52 del 31/01/2013) ed ancora in pendenza di squalifica.*

*Infatti, rileva la reclamante, i summenzionati calciatori hanno scontato la prima giornata di squalifica in occasione di S. Rita - Giov. Centallo del 03/02/2013 nel mentre la successiva gara Cuneo - S. Rita del 10/02/2013, alla quale i suddetti non hanno preso parte, non poteva avere valore al fine della sanzione da scontare in quanto la squadra della società Cuneo partecipa al campionato Regionale Allievi come squadra "fuori classifica": di conseguenza i due giocatori, in occasione della gara in oggetto del presente reclamo, dovevano ancora scontare una giornata di squalifica.*

*Per la violazione di cui sopra la società Novese chiede che vengano assunti nei confronti della società S. Rita i provvedimenti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, Nelle sue controdeduzioni la società S. Rita rivendica la correttezza del proprio comportamento e, a sostegno della propria tesi, fa riferimento al C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione 2012/2013 che al punto b6) Diritti di classifica riporta:"...le gare disputate dalle squadre di società fuori classifica non avranno alcun valore ai fini della classifica finale....fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari".*

*Tale norma non è ascrivibile al caso di specie: infatti essa sta a significare che i provvedimenti assunti dagli arbitri durante le gare "fuori classifica" avranno piena efficacia con conseguente sanzione da parte del giudice sportivo.*

*Nel caso che stiamo esaminando si deve fare invece riferimento all'art.22 del C.G.S. "Esecuzione delle sanzioni" che al comma 4 recita "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica". Pertanto poichè la gara Cuneo - S. Rita non aveva valore ai fini della classifica non doveva essere conteggiata nel computo delle gare da scontare.*

*Atteso quanto dettagliato in premessa, riscontrata la fondatezza delle doglianze della reclamante in ordine alla posizione irregolare dei giocatori CANTONE e FOGLI, partecipanti alla gara benchè in costanza di squalifica, in applicazione dell'art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S.*

#### **SI DELIBERA**

*- di accogliere il reclamo presentato dalla società NOVESE infliggendo alla società S. RITA la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato:*

*S. RITA - NOVESE 0-3*

*- di comminare alla società S. RITA l'ammenda di euro 100,00*

*di squalificare per UNA ulteriore gara i giocatori CANTONE ANGELO e FOGLI PIETRO.*

*- di inibire fino al 28/03/2013 il dirigente accompagnatore responsabile signor PEZZONI GIOVANNI*

*- di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata*

*- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n°55 del 21/03/2013*

***Ricorso della Società POLISPORTIVA SANTA RITA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 56 della Comitato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta del 28.2.2013 in riferimento alla gara S. RITA – NOVESE del 17.2.2013 valida per il Campionato Regionale Allievi . (C.U. CRPVA n. 61 del 21/03/13)***

*La ricorrente si lamenta del provvedimento con il quale il G.S. ha accolto il ricorso della NOVESE (che fa pervenire controdeduzioni anche in questa sede) che eccitava la posizione irregolare di due giocatori schierati dal S.RITA in pendenza di squalifica. I due infatti dovevano essere ancora considerati in tale stato poichè la loro mancata*

partecipazione alla precedente gara con il CUNEO (società professionistica) non aveva alcun effetto ai fini delle sanzioni in quanto gara "fuori classifica".

Il ricorso è oltremodo preciso e argomentato (in fatto ed in diritto) e fa richiamo a provvedimenti di altre autorità locali sportive, ma non è accoglibile, almeno a parere di questa Commissione.

La questione posta con il ricorso in oggetto impone la soluzione di un apparente conflitto normativo tra quanto disposto tra il C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico al punto b6) e la norma dell'art.22 comma 4 C.G.S.

Secondo quanto disposto dal C.U. del SGS al punto b6): "la partecipazione al Campionato Allievi Professionisti è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa società iscritte al Campionato Regionale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari".

La norma dell'art.22 comma 4 C.G.S. stabilisce che "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali [...]".

Sostiene la ricorrente che il quadro che discende da tale combinato disposto di norme comporta che le sanzioni si scontano anche nella gare "fuori classifica" ovvero che il C.U. del SGS deroghi al C.G.S.

Per quale ragione dovrebbe ritenersi che il C.U. deroghi alla norma in questione, quando invece si preoccupa di salvare la applicazione dei provvedimenti disciplinari? Perché mai, proprio nel S.G.S., dovrebbe esserci una sospensione della norma del C.G.S. esponendo l'intero settore a facili strumentalizzazioni ?

Tutto ciò pare francamente scontrarsi con la logica, il sistema normativo e la letteralità delle disposizioni.

Anzitutto, per come è costruito il dettato di cui al punto b6) del C.U. del SGS: esso stabilisce una deroga al valore ai fini della classifica dei risultati conseguiti in gare "fuori classifica" e non certo all'efficacia delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, tant'è che, anzi, ne prevede espressamente la piena applicabilità.

In secondo luogo, una sospensione dell'efficacia delle norme del C.G.S. deve essere espressamente prevista in quanto norma regolamentare con validità erga omnes. Al riguardo, si osservi che proprio uno dei provvedimenti di altra autorità sportiva locale (Comitato Regionale Campania e Delegazione di Brindisi) citati dalla ricorrente a conforto della propria tesi, laddove ha voluto derogare al C.G.S. in materia di partecipazione della società a tornei senza diritto di classifica, lo ha espressamente detto nel proprio C.U.: il caso è una deroga espressa alla norma dell'art.17 comma 4 C.G.S. (richiamo peraltro incoerente nel caso che qui ci occupa perché la norma di riferimento è l'art. 22 comma 4 C.G.S.).

Inoltre, il tenore letterale del C.U. depone senza dubbio per la tesi qui esposta: si parla di APPLICAZIONE dei provvedimenti disciplinari e non di ESECUZIONE. L'applicazione fa riferimento al momento in cui si comminano le sanzioni, l'esecuzione al momento in cui si scontano.

Il C.U. in questione fa salvo solo il momento della comminazione e nulla dice con riferimento a quello della esecuzione, rimandando quindi alla regola generale (art. 22 comma 4 C.G.S.). In sintesi, ci dice che queste partite non hanno alcun valore ai fini della classifica, ma le regole del gioco sono sempre le stesse per cui chi le infrange viene sanzionato dal direttore di gara prima e dal G.S. dopo (facile immaginare le conseguenze se invece non si potessero assumere provvedimenti disciplinari), e le squalifiche si scontano normalmente come stabilito dal C.G.S.

D'altra parte, e qui si conclude, la norma dell'art.22 comma 4 C.G.S. (ESECUZIONE DELLE SANZIONI) ha espressamente previsto il caso delle gare "fuori classifica" stabilendo che esse non valgono ai fini dello sconto delle sanzioni (più chiara di così).

Seguire l'interpretazione della ricorrente comporterebbe il far dire al C.U. cose che non vengono espressamente dette ed obliterare il chiaro ed inequivocabile dettato dell'art.22 comma 4 C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare **delibera di respingere** il ricorso in oggetto.

#### **gara del 25/09/2013 OLMO - FOSSANO CALCIO A.S.D. (C.U. CRPVA n. 22 del 11/10/13)**

La società ASD OLMO, con raccomandata spedita il 30/09/2013 e regolarmente notificata alla controparte, ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.

La reclamante lamenta che alla gara oggetto della doglianza la società FOSSANO CALCIO ASD abbia fatto partecipare il giocatore BALLARIO MARCO che non ne aveva titolo in quanto, a suo dire, in costanza di squalifica.

Con diffuse argomentazioni, sotto certi aspetti anche di pregevole esposizione, la società OLMO ha inteso dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni richiamandosi all'art.22 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva cui si deve fare riferimento in materia di esecuzione delle sanzioni.

Sostiene la reclamante che il BALLARIO MARCO (squalificato per DUE gare, in quanto espulso, con C.U. n°16 del 12/09/2013) ha scontato regolarmente la prima giornata nella gara disputata il 15 settembre contro la società BENARZOLE nel mentre la seconda NON deve intendersi scontata nella gara FOSSANO - CHISOLA del 22 settembre, alla

quale il giocatore non ha preso parte, trattandosi di gara non omologata dal G.S. a seguito di un preannuncio di reclamo avanzato dalla stessa società FOSSANO (C.U. n°18 del 24/09/2013).

La società OLMO sostiene che la gara FOSSANO - CHISOLA, non avendo conseguito un risultato valido in quanto non ancora omologata da questo G.S., non poteva essere considerata valida ai fini della sanzione da scontare e pertanto il BALLARIO avrebbe dovuto scontare la seconda delle due giornate effettive nella gara immediatamente successiva e cioè OLMO - FOSSANO del 25 settembre 2013, gara oggetto del presente gravame. Per quanto menzionato la società OLMO chiede pertanto che venga inflitta alla società FOSSANO la punizione sportiva della perdita della gara così come previsto dall'art.17 comma 5 lettera a del C.G.S..

Le argomentazioni della reclamante non possono trovare accoglimento presso questo G.S..

E' pur vero quanto affermato dalla società OLMO e che cioè le squalifiche si intendono scontate solo nelle gare che hanno ottenuto un risultato valido ai fini della classifica (art.22 comma 4 del C.G.S.), però nel riportare "parola per parola" il disposto sul suddetto articolo la reclamante omette l'ultima parte dello stesso che risulta dirimente rispetto al caso in esame.

Si ritiene pertanto opportuno trascrivere per intero l'art.22 comma 4 del C.G.S. che recita: "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art.17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva dagli organi della Giustizia Sportiva.

Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo." Or bene la società FOSSANO CALCIO nel caso di specie si è comportata del tutto correttamente: essa ha fatto scontare al BALLARIO le due giornate di squalifica nelle prime due gare immediatamente successive alla sua espulsione (15/9 - 22/9) impiegandolo poi nella gara OLMO - FOSSANO del 25 settembre.

E' vero che il G.S. nel C.U. n°18 del 24/9 ha lasciato in sospeso ogni decisione in merito alla gara FOSSANO - CHISOLA, a seguito del preannuncio, in attesa di ricevere il reclamo con le relative motivazioni. Ma è altrettanto vero che la società FOSSANO CALCIO non poteva certo prevedere, diversamente da quanto afferma la reclamante, quali sarebbero state le decisioni del G.S. circa il reclamo, preannunciato il 23/9, e doveva necessariamente restare in attesa di quanto questo Giudice avrebbe deliberato (delibera pubblicata sul C.U. n°20 del 03/10/2013) per poi attenersi a quanto stabilito anche in ossequio del più volte richiamato art.22 comma 4 del C.G.S. .

Inconferente appare poi il richiamo al "rischio sportivo": l'estensione per analogia del concetto tende, nella fattispecie, a creare una norma ad hoc non semplicemente ad estenderne la portata ad un episodio non disciplinato.

Atteso quanto dettagliato in premessa e stabilito che il giocatore BALLARIO MARCO aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione, SI DELIBERA - di rigettare il reclamo proposto dalla società OLMO dichiarandolo privo di fondatezza - di confermare l'omologazione della gara, peraltro già riportata sul C.U. n°19 del 27/09/2013, con il risultato conseguito in campo e cioè: OLMO - FOSSANO CALCIO 0-2

#### **gara del 13/10/2013 GATTINARA F.C. - OSMON SUNO (C.U. CRPVA n. 34 del 21/11/13)**

La società ASD GATTINARA, con raccomandata spedita il giorno 16/10/2013, ha inteso presentare rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.

L'atto è stato notificato alla controparte ACD OSMON SUNO che ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

La reclamante si duole che la società OSMON SUNO abbia fatto partecipare alla gara oggetto del gravame il giocatore BETTINI DOMENICO (19/04/1989), non avente titolo a prendervi parte in quanto squalificato per mesi TRE dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera n°475 riportata sul C.U. n°22 pubblicato in Roma il 04/10/2013.

Per quanto sopra la società GATTINARA chiede l'applicazione dell'art.12 comma 5 del C.G.S. (rectius art.17 comma 5) con la conseguente aggiudicazione della gara in proprio favore.

Nelle proprie controdeduzioni la società OSMON SUNO rivendica la correttezza del proprio comportamento allegando fotocopia dell'avviso di raccomandata da parte della C.D.N. dal quale risulta che la comunicazione è pervenuta solo in data 16 ottobre 2013 e cioè dopo l'effettuazione della gara in questione.

Per una maggiore chiarezza di tutta la vicenda si ritiene opportuna una rapida ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al provvedimento disciplinare a carico del BETTINI.

In data 18 giugno 2012 il Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA effettuava una segnalazione alla Procura Federale in merito al comportamento assunto dal signor BETTINI DOMENICO, tesserato per società dilettantistica di altra regione, in occasione della gara PONDERANO - VIRTUS VERCELLI del 19/05/2012 (campionato Juniores Provinciale), alla quale assisteva come spettatore, nei confronti dell'arbitro.

Dopo gli accertamenti esperiti dall'Ufficio indagini della F.I.G.C., il Procuratore Federale, con atto del 24 giugno 2013, deferiva innanzi alla C.D.N. il signor BETTINI DOMENICO, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD CITTANOVA INTERPIANA CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di

lealtà, correttezza e probità per aver tenuto un comportamento gravemente irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro della gara summenzionata.

Al termine del procedimento la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del proposto deferimento, infliggeva al signor BETTINI DOMENICO la sanzione della squalifica per MESI TRE come da C.U. n°22 pubblicato in Roma il 04/10/2013.

Passando all'esame del merito del reclamo proposto, giova anzitutto ricordare che **i provvedimenti irrogati dalle Commissioni Disciplinari a seguito di deferimento da parte della Procura Federale non vengono dati per conosciuti alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale, come per tutti gli altri, ma per essi è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati e la validità decorre dalla data di ricevimento della raccomandata.**

Si è provveduto quindi ad interessare la segreteria della C.D.N. in Roma che ci ha trasmesso il report tratto dal sito di Poste Italiane, dal quale risulta che entrambe le raccomandate sono state inoltrate in data 08/10/2013 riservandosi di far seguire le cartoline di avvenuto ricevimento non appena in possesso.

Per quanto riguarda la società di appartenenza l'invio è avvenuto erroneamente alla sede della preesistente società ACD BORGOPAL di Borgovercelli ed il ritiro è stato curato in data 16/10/2013, esattamente come documentato dalla società OSMON SUNO, la quale, a partire da tale data, ha fermato il giocatore non impiegandolo più.

Da parte sua il Bettini, tramite raccomandata, ci ha comunicato di essere venuto a conoscenza della sanzione di squalifica solo dopo la comunicazione avuta dalla propria società e di aver provveduto, nei tempi previsti, ad inoltrare ricorso alla Corte Di Giustizia Federale.

In data 15 novembre 2013, a seguito di una ennesima telefonata alla segreteria della C.D.N., ci veniva comunicato che la raccomandata al Bettini era pervenuta di ritorno proprio in mattinata con la dicitura "indirizzo inesatto e sconosciuto": fotocopia della busta stessa è stata allegata agli atti a nostre mani (si precisa che l'indirizzo era quello comunicato a suo tempo dall'interessato alla procura federale e non modificato successivamente).

Atteso quanto dettagliatamente argomentato in premessa, risulta acclarato che sia la società OSMON SUNO che il calciatore BETTINI sono venuti a conoscenza della squalifica in data posteriore a quella della gara oggetto del gravame e pertanto la partecipazione alla stessa deve ritenersi regolare a pieno titolo per cui SI DELIBERA

- di rigettare il reclamo presentato dalla società GATTINARA risultando infondate le doglianze della stessa.

- di disporre l'omologazione della gara con il risultato conseguito in campo e cioè:

GATTINARA - OSMON SUNO 0-1

- di porre a carico della società GATTINARA la tassa reclamo che non risulta versata.